



COMUNICATO STAMPA n. 58/23

Lussemburgo, 31 marzo 2023

Il 1° aprile entrano in vigore importanti modifiche delle norme di procedura del Tribunale dell'Unione europea

Con tali modifiche, il Tribunale continua a promuovere una giustizia moderna ed efficiente

Il Tribunale ha modificato il suo **regolamento di procedura** al fine di ottimizzare i tempi giudiziari, in particolare chiarendo o semplificando alcune disposizioni. Tali modifiche rispondono inoltre a esigenze specifiche, come la possibilità di avvalersi della videoconferenza per le udienze di discussione, favoriscono una gestione proattiva delle cause e tengono conto delle evoluzioni della normativa sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche.

Le proposte di modifica sono state avallate dalla Corte di giustizia e approvate dal Consiglio dell'Unione europea ¹.

Il Tribunale ha, inoltre, modificato le **Norme pratiche di esecuzione del suo regolamento di procedura** ².

Che cosa cambia?

Le modifiche delle norme di procedura **chiariscono, completano o semplificano alcune disposizioni**. Avranno, in particolare, l'effetto di limitare i casi di regolarizzazione delle memorie e offrono le **risposte** che il Tribunale e la sua cancelleria hanno fornito **a talune esigenze**.

Videoconferenza

Il Tribunale prevede nei suoi testi la possibilità di avvalersi della **videoconferenza per le udienze di discussione**, dotandosi di un contesto giuridico e tecnico in materia. Tale dispositivo si è rivelato essenziale per garantire la continuità della giustizia durante il periodo di crisi sanitaria. La domanda di ricorso alla videoconferenza, presentata dal rappresentante che sia impossibilitato a partecipare fisicamente all'udienza, deve essere fondata su «ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi» (articolo 107 bis del regolamento di procedura). Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare all'udienza in videoconferenza sono precisate nelle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura. Il documento «Raccomandazioni pratiche rivolte ai rappresentanti che svolgono le difese orali mediante videoconferenza» completa questo insieme.

Firma elettronica

Nell'intento di promuovere una giustizia moderna ed efficiente, il Tribunale ha cominciato a firmare elettronicamente le sue sentenze e ordinanze nel marzo 2022. Le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale precisano quindi le modalità della **firma elettronica qualificata delle sue decisioni** e le regole di conservazione perpetua e sicura delle versioni originali elettroniche di tali documenti.

¹ Tali modifiche sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 14 febbraio 2023 ([GU 2023, L 44, pag. 8](#)).

² Tali modifiche sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 10 marzo 2023 ([GU 2023, L 73, pag. 58](#)).

Gestione proattiva

Le modifiche apportate alle norme di procedura offrono nuove possibilità all'organo giurisdizionale conformi all'esigenza di una **gestione proattiva delle cause** e in linea con le riflessioni contenute nella relazione 2020 della Corte di giustizia.

Causa pilota

L'articolo 71 bis del regolamento di procedura sancisce la nozione di «**causa pilota**». L'articolo precisa infatti i casi in cui, tra le cause pendenti che sollevano una medesima questione di diritto, una di loro viene individuata come causa pilota e le altre come sospese. Sono offerte nuove garanzie: la causa pilota beneficerà di un trattamento prioritario e le parti nelle cause sospese saranno ascoltate dopo la ripresa delle loro cause.

Udienza di discussione comune

L'articolo 106 bis del regolamento di procedura consentirà al Tribunale di organizzare **udienze di discussione comuni** a più cause qualora sussistano somiglianze tra le stesse, e ciò indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni per la riunione.

Protezione dei dati

Il Tribunale prende in considerazione anche le evoluzioni della normativa sulla **protezione dei dati personali delle persone fisiche** nell'Unione europea. Il suo regolamento di procedura distingue ormai in modo chiaro il trattamento dei dati personali delle persone fisiche (articolo 66) da quello avente ad oggetto i dati diversi dai dati personali (articolo 66 bis). Nella comunicazione «Omissione dei dati nei confronti del pubblico nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali» viene ricordata la necessità di chiedere l'omissione dei dati con separata istanza sin dal deposito dell'atto al fine di evitare la loro diffusione prematura su Internet.

Documenti utili per le parti

Infine, il Tribunale ha aggiornato una serie di documenti utili per i rappresentanti delle parti (**Promemoria - Atto di ricorso, Modello di sunto dei motivi e dei principali argomenti invocati nell'atto di ricorso, Promemoria - Udienza di discussione, Comunicazione sull'omissione dei dati nei confronti del pubblico nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali**). Sono stati poi elaborati nuovi documenti per aiutare i rappresentanti delle parti a preparare i loro ricorsi (messa a disposizione di **modelli indicativi degli atti di ricorso**) e per guidarli quando sono ammessi a svolgere le difese orali in videoconferenza (**Raccomandazioni pratiche rivolte ai rappresentanti che svolgono le difese orali mediante videoconferenza**).

Le nuove norme di procedura saranno rese accessibili sul sito Curia nell'ambito della sezione Tribunale/Il procedimento: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/it.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Restate connessi!

